

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3203

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEONE, ZARRO, FRANCHI ROBERTO, LENOCI, MONGIELLO,
DEL MESE, DAL MASO, GRIPPO, CARRUS, MATARRESE, STE-
GAGNINI, PERUGINI, MORA, BONFERRONI, CIOCIA**

Presentata il 9 ottobre 1985

Nuove norme concernenti l'immissione in ruolo di particolari categorie di insegnanti e il reclutamento del personale direttivo, docente e non docente

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con i suoi 31 mila miliardi circa di bilancio, l'Amministrazione della pubblica istruzione costituisce senza alcuna ombra di dubbio la più grande azienda italiana. In termini di fatturato, sopravanza certamente numerose altre aziende, pubbliche e private. Con una differenza fondamentale, peraltro mentre le aziende sopra ricordate, pubbliche o private incidono esclusivamente nel campo economico (sicché le loro scelte, giuste o sbagliate, alla fine porteranno ad una maggiore o minore redditività economica dei capitali investiti) nel settore della pubblica istruzione l'incidenza della spesa e rivolta ad un settore, quello della formazione delle giovani generazioni, i cui risultati — in termini di produttività della spesa — innanzitutto possono essere verificati a tempi non brevi, e poi sono soggetti a valuta-

zioni che non sono, ne possono essere, di tipo esclusivamente economico ai fini della valutazione della sua produttività.

Sicché, deve concludersi che non è possibile oggi potersi fare un computo della produttività della spesa nel settore della pubblica istruzione, dato che i risultati si verificheranno nel corso degli anni, e che non sono — come si è visto — di tipo strettamente economico, poiché attengono alla formazione dei giovani e non a mere valutazioni di redditività finanziaria? Tutt'altro. Noi riteniamo che possa farsi oggi una rigorosa analisi del come si spende oggi per la pubblica istruzione, poiché possiamo partire da un altro dato certo e cioè che il 78 per cento delle spese in questione attengono a spese di personale. Sicché è agevole concludere che una attenta valutazione di come si spende per il personale può portare a

risultati soddisfacenti anche per quanto concerne il particolare aspetto che ci interessa, e cioè la considerazione della congruità dei modi di spesa dello Stato pubblica istruzione per quanto concerne la scuola.

Ciò posto, senza per questo anticipare alcuna conclusione, dobbiamo osservare che la spesa per il personale della scuola è irrazionale e contraddittoria. Il servizio scolastico nazionale — in ordine al quale, in parallelo a questo provvedimento, presentiamo una serie di proposte che costituiscono un « pacchetto » organico e compiuto, inteso a ridisegnare completamente i contorni — certamente conosce carenze e incongruità che ne limitano fortemente l'impatto nella realtà sociale. Tuttavia, se ciò accade è anche perché il personale che vi è impegnato, docente e non docente, non conosce un impiego consono, il tutto esaurendosi nella lezione cattedratica, per il resto risultando demotivato, oltre che dall'irrazionalità dell'impiego, anche dalle frustrazioni che derivano dalle remore frapposte a un definitivo inserimento, a pieno titolo, nella realtà scolastica. D'altra parte, in periodi di crisi, il mercato del lavoro riversa copiosi nel mondo della scuola i laureati e diplomati in cerca di prima occupazione, sicché le tensioni sono destinate a crescere specie quando la scuola, seguendo un'inversione di tendenza forse irreversibile, comincia a conoscere un momento costante di flessione, determinato dal calo delle nascite, oltre che da una saturizzazione dei propri obiettivi, rivolti alla piena scolarizzazione.

D'altronde il precariato nella scuola non è certo un fenomeno dei nostri giorni. Può farsi risalire, la sua punta più alta, al « boom » degli anni sessanta, allorché il 75 per cento dei docenti è costituito da fuori ruolo. Da lì hanno origine le numerose leggi intese a disciplinare la materia, prevedendosi da un lato sistematiche immissioni in ruolo, e dall'altro norme rivolte alla stabilità del posto di lavoro.

La legge n. 1831 del 1961 prevede l'incarico triennale e la legge n. 282 del 1969

fa luogo, nel nostro ordinamento, all'incarico a tempo indeterminato. Passando, con le leggi n. 603 del 1966 e n. 468 del 1968, attraverso massicce immissioni in ruolo mediante l'ope legis..... La legge n. 571 del 1970 porta alla previsione del posto orario e alla non licenziabilità. Il sistema, a questo punto, è bloccato, e i nodi da sciogliere diventano molti. L'attenzione del migliore sindacalismo scolastico è rivolta verso soluzioni che rimettono in moto i meccanismi di reclutamento, pur non trascurando le posizioni giuridiche nel frattempo maturate in servizio. Nonostante questa attenzione, nel 1971 interviene la legge n. 1074 che istituisce i corsi abilitanti: esperimento fallimentare, voluto per meglio gestire, e controllare, una massa di scontenti, facendone perno per operazioni politiche che travalicavano gli interessi scolastici. La stessa legge n. 1074 introduce graduatorie permanenti, sancendo così il principio del cosiddetto « doppio binario » ai fini dell'immissione in ruolo: principio con cui ancor oggi dobbiamo fare i conti, per risolvere in via definitiva il problema del corretto reclutamento del personale della scuola. Le rigidità che dobbiamo scontare sono molte in tutto il sistema amministrativo italiano. E non fanno capo tutte, come si può pensare, all'ordinamento della legge Casati del 1859, derivato dalle leggi napoleoniche. Molte discendono da normazioni, successive alla Costituzione repubblicana del 1948, che pure ha tracciato un disegno variegato e complesso, inteso a rendere aderente l'azione amministrativa alle effettive esigenze del paese. Una effettiva, reale *deregulation*, così come delineata nel Convegno dell'Università di Padova del 1984 (v. relazioni M.S. Giannini e Cassese), risponde ad avvertite esigenze di buona e spedita amministrazione, in coerenza con una linea politica che anche in economia tende a liberare la realtà produttiva da lacci e laccioli che ne soffocano l'espansione più proficua. Un discorso certamente prematuro nel 1973, allorché viene varata la legge delega n. 477 che, dopo un trentennio di battaglie, dibattiti, confronti, accessi e appas-

sionati, offre un assetto alla scuola che ancor oggi è fondamentale, poiché, con gli organi collegiali, è per la prima volta previsto uno stato giuridico, completo e unitario, di tutto il personale docente. La legge n. 477 sancisce la necessità di una formazione universitaria per tutti i docenti, chiamando per la prima volta le università a partecipare a pieno titolo alla formazione del personale della scuola. Purtroppo, le università non hanno finora risposto al solenne invito. È rimasto, quindi, lettera morta, l'unico vero canale di reclutamento che, incidendo alla radice il problema, consentisse un autentico snodo tra preparazione di base e attività professionale, tra università e scuola. La legge n. 477, per una sua intima contraddizione, determinata però dalla realtà che si trova a dover affrontare, individua una nuova categoria di aspiranti in ruolo, i cosiddetti « diciassettesimi » (incaricato a tempo indeterminato abilitati). A quel punto, calcoli attendibili indicano i precari in 150.000 unità, cui le strutture scolastiche a fatica fanno fronte, anche perché — come si è già accennato — ha inizio la saturazione della richiesta di nuova istruzione, e dal calo demografico hanno origine i primi contraccolpi negativi sul piano occupazionale. I provvedimenti di blocco della spesa pubblica, che penalizzeranno in modo prevalente la scuola, in epoca più tarda (anni 1982 e 1983) faranno il resto.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 477 del 1974, recante applicazione alla delega del 1973, nel trattare i temi della formazione e del reclutamento, delinea un compiuto sistema concorsuale, peraltro macchinoso e defaticante (una o più prove scritte o pratiche, una orale, la partecipazione a seminari, a esercitazioni e a gruppi di studio). Tutti ricordano l'esperienza dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito il 5 maggio 1973, prima ancora della nuova normativa, con 23.317 concorrenti. È il colpo di grazia di una amministrazione che non riesce più a gestire se stessa. Comincia un'azione di recupero che per sommi capi qui indichiamo. La legge n. 463 del 1978 abolisce

l'incarico a tempo indeterminato e la non licenziabilità e modifica i criteri per la determinazione degli organici, riconducendo il reclutamento all'unica forma concorsuale per esami. Stabilisce anche (articolo 13) l'ordine della priorità tra gli iscritti alle varie graduatorie di leggi speciali, più sopra citate in questo rapido *excursus*, rende più snella la procedura di immissione in ruolo. Ma sono le norme concorsuali a richiedere una attenzione maggiore, ai nostri fini: non ci saranno più concorsi per titoli e per esami, ma esclusivamente per esami, con la sola valutazione dei titoli di studio e di abilitazione. Ciò forse perché si ritiene che, abolito il precariato, si sono azzerate le posizioni di partenza. È una illusione, tant'è che la legge n. 270 del 1982 deve ancora dettare norme sull'immissione senza concorso, prevedendo ancora innumerevoli categorie e sottocategorie.

La legge n. 270 è storia dei nostri giorni, e non ci dilungheremo su di essa. Abbiamo preferito, invece, fare questo ampio *excursus* storico per dimostrare come il problema di una politica del personale della scuola, abbia complessità e radici che investono decenni e decenni di attività politica e sindacale. Sicché la proposta che noi presentiamo è il frutto di una lunga meditazione su come si è sviluppato un *iter* legislativo e amministrativo, in relazione alle esigenze di assicurare lo svolgimento di un delicato servizio, qual è quello sull'istruzione, e nello stesso tempo di tener d'occhio le giuste aspirazioni del personale a veder riconosciuto le legittime posizioni conquistate in servizio.

Ciò, quasi sempre, nel quadro complessivo delle esigenze dell'occupazione che, specie tra quella intellettuale, in Italia spesso sono state fonte di non lievi tensioni sociali.

In siffatto quadro normativo, il provvedimento che presentiamo tende a dare assetto e razionalità al problema trattato.

Da un lato, si tratta di eliminare il precariato e impedire il suo riformarsi, tranne quella parte fisiologica, che per sua natura è ineliminabile. A tal fine oc-

correrà che l'organico di fatto coincida sempre più con l'organico di diritto.

Si rinvia, per altre iniziative, ad altro provvedimento del « pacchetto » che abbiamo predisposto, quello cioè concernente la introduzione e la disciplina delle unità scolastiche territoriali. Dall'altro, si tratta di prevedere una nuova disciplina concorsuale, che risponda a quelle esigenze di speditezza, che ormai unanimemente vengono invocate.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si prevede che gli insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali dalla legge n. 326 del 1984 vengano inclusi in una graduatoria provinciale, affinché possano essere nominati in provincia dove le corrispondenti graduatorie sono esaurite. Si vuole, in tal modo, eliminare una rigidità prevista dall'attuale ordinamento, prevedendo che il posto di lavoro si possa reperire e ottenere laddove effettivamente esiste. È una forma di razionalizzazione di spesa e di risparmio, contribuendosi così ad evitare il riprodursi del precariato dato che, laddove le graduatorie sono esaurite, è ovvio che debba farsi ricorso al personale incaricato, innescandosi di nuovo la perversa spirale del precariato che è invece assolutamente necessario contenere, come sopra si diceva, nei limiti strettamente fisiologici.

Al fine di consentire la più ampia sistemazione in ruolo, si prevede anche che i docenti iscritti in graduatorie provinciali possano essere inclusi in altre graduatorie provinciali, per le quali abbiano maturato i requisiti e i titoli di servizio, iscrivendosi anche nelle graduatorie nazionali, peraltro in calce. Per chiudere definitivamente con le residue frange, si dispone che nelle graduatorie possano essere iscritti anche coloro che non presenteranno domanda, pur avendone i requisiti, e coloro che nell'81-'82 hanno prestato servizio con nomina annuale del preside. È questa una ricognizione dell'attuale fenomeno del precariato, cui occorre decisamente porre rimedio avviando alle ingiustizie, alle tensioni e alle lamentele che in qualche maniera il Parlamento ha lasciato aperte. Tale ricognizione, peral-

tro, non sarebbe completa se non tenesse conto degli insegnanti non di ruolo, compresi quelli di religione, che avendo una idoneità in corsi e un anno di anzianità di servizio, cumulato con 180 giorni di insegnamento, prestato in discipline diverse e in ordine e grado di scuola diverso, vengono immessi in ruolo attraverso apposite graduatorie provinciali e successivamente attraverso graduatorie nazionali secondo il meccanismo già illustrato. Si chiudono in tal modo ulteriori vertenze, che hanno dato luogo a pronuncie da parte del Consiglio di Stato non sempre incontrovertibili. Distinte graduatorie saranno compilate per coloro che non hanno il requisito dell'idoneità in concorsi.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, e cioè quello concorsuale, in ossequio alle esigenze conclamate di assicurare speditezza e nello stesso tempo razionalità al reclutamento, apposita norma stabilisce che coloro che abbiano già conseguito l'idoneità in precedenti concorsi, possono partecipare ai successivi concorsi effettuando solo la prova orale. È necessario certamente saggiare ancora la validità di una preparazione ai fini dell'accesso all'insegnamento. Nel contempo, non deve rendersi inutile il risultato di un precedente concorso. Ciò risponde al principio della salvezza degli atti amministrativamente validi e, più in generale, della economicità dei procedimenti previsti dalla pubblica amministrazione.

Analoghe norme sono previste per i direttori didattici e i presidi con previsioni di normativa speciale per risolvere particolari situazioni.

Stessa semplificazione di normazione è prevista anche per la partecipazione ai concorsi direttivi dove è prevista in analogia la partecipazione solo alla prova orale, in caso di idoneità in precedenti concorsi.

Infine, accanto alla necessità di « azzerare » il precariato e rendere più spedito il reclutamento si mostra di tutta evidenza la necessità di aumentare l'offerta di posti di lavoro. Ciò non per appesan-

tire l'amministrazione della pubblica istruzione di personale non utilizzato (se vogliamo, questo personale scarsamente utilizzato oggi già c'è: si consideri la figura del soprannumerario), ma viceversa per offrire un servizio scolastico più articolato, conformemente ai nuovi compiti della scuola: orientamento, aggiornamento, educazione ricorrente, biblioteche, sostegno.

Per tali motivi si propone di aumentare le dotazioni organiche aggiuntive al 10 per cento, abolendo quindi tutte le figure di soprannumerario, e assegnando quindi a ciascun docente precisi compiti istituzionali nell'ambito delle funzioni sopra accennate.

Per quanto concerne il personale non docente, viene stabilita l'assunzione mediante esame-colloquio del personale della carriera di concetto nominato dai provveditori agli studi. Apposite norme disciplinano l'assunzione in ruolo sul 50 per cento dei posti disponibili per i concorsi ordinari e riservati. Inoltre vengono stabilite precedenze nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nei confronti del personale non docente supplente annuale con nomina del provveditore, nonché norme per l'immissione in ruolo in base all'articolo 17 della legge n. 477. È questo un provvedimento a contenuto fortemente perequativo, dato che questo personale era stato tenuto fuori dai benefici concessi dallo stesso articolo 17 al personale docente.

Al fine di esaurire il precariato, apposta norma prevede la possibilità di iscrizione in graduatorie di altra provincia, mentre viene prevista una graduatoria permanente, aggiornabile ogni biennio in base alle idoneità conseguite, per il confe-

rimento di supplenze annuali e temporanee al personale non docente. Infine, per rendere disponibili nuovi posti ai fini dell'esaurimento delle graduatorie, si stabilisce che in caso di mancanza di aspiranti, non subentrano altre categorie protette ai fini della nomina in ruolo. Si sbloccano così numerosi posti, che per tanto tempo, oltretutto, sono rimasti congelati. Le percentuali vengono determinate in sede nazionale, tenendo conto delle consistenze provinciali.

In conclusione, attraverso poche norme chiare, articolate, si intende dare un assetto razionale al personale della scuola, docente e non docente, procurando, da un lato, di assorbire rapidamente il precariato ancora in attesa di nomina, impedendo nello stesso tempo la formazione di nuovo; e nello stesso tempo di attivare un sistema di reclutamento agile, che tenga conto dei risultati concorsuali già conseguiti. Nel quadro delle iniziative che vengono presentate congiuntamente, questo provvedimento si propone il fine di liberare l'amministrazione della pubblica istruzione di un problema come si è visto dannoso, procurando anche un aumento delle possibilità occupazionali mediante l'allargamento delle D.O.A.

L'amministrazione scolastica, infine, potrà dedicarsi al compito che già si profila per gli anni '90, che è quello prioritario dell'aggiornamento. Dopo aver lavorato sui « grandi numeri » sarà il momento di concentrarsi sulla qualità del prodotto offerto, che è il servizio scolastico adeguato alle esigenze della società moderna, la cui componente più rilevante è costituita — come si è visto — da una politica del personale seria, coerente, razionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali previste dagli articoli 1 e 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono inclusi, a domanda, in una graduatoria nazionale, con il punteggio già acquisito nelle graduatorie provinciali, ai fini della immissione in ruolo nelle province ove la corrispondente graduatoria risulti esaurita.

ART. 2.

Gli insegnanti, compresi nelle graduatorie provinciali previste dagli articoli 1 e 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono inclusi, a domanda, nella stessa provincia, anche in altre graduatorie per le quali hanno maturato i requisiti e i titoli di servizio nei modi e nei tempi previsti dalla stessa legge. In tal caso trova applicazione il quarto comma dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1984, n. 326.

Le graduatorie formulate ai sensi del primo comma possono essere utilizzate dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie provinciali di cui alla legge 16 luglio 1984, n. 326.

Nelle graduatorie di cui al primo comma, sono inseriti, a domanda, anche coloro che, pur avendone i requisiti, non hanno a suo tempo presentato domanda di inclusione, e coloro che nell'anno scolastico 1981-1982 hanno prestato servizio con nomina annuale del preside.

ART. 3.

La rinuncia alla nomina, conferita per effetto di inclusione nelle graduatorie provinciali e nazionali, comporta il depennamento dalla sola graduatoria provinciale o nazionale per effetto della quale è stata

conseguita la nomina. L'accettazione della nomina comporta il depennamento da tutte le altre graduatorie.

ART. 4.

Gli insegnanti non di ruolo, compresi quelli di religione e gli esperti, in possesso di idoneità conseguita nei concorsi ordinari, che hanno prestato nelle scuole statali un anno di servizio di insegnamento ed hanno inoltre accumulato ulteriori 180 giorni di servizio, comunque prestato, anche in anni scolastici diversi, in discipline diverse e in ordine e grado di scuola statale diversi, hanno titolo ad essere inseriti in apposite graduatorie provinciali ai fini della immissione in ruolo.

L'inclusione nelle graduatorie suddette è ammessa in una sola provincia, a scelta degli interessati.

Gli aspiranti in possesso di più idoneità possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie di province diverse, fermo restando il limite di cui al comma precedente.

ART. 5.

Con la stessa procedura prevista dall'articolo 1 sono successivamente compilate graduatorie nazionali degli idonei di cui all'articolo 4, ai fini della immissione in ruolo nelle province ove la corrispondente graduatoria risulti esaurita.

ART. 6.

Gli insegnanti inseriti nelle graduatorie formulate ai sensi dell'articolo 4 sono nominati in ruolo dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie provinciali previste dagli articoli 1 e 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326, e nazionali previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

ART. 7.

Gli insegnanti non di ruolo in possesso di abilitazione all'insegnamento, compresi quelli di religione e gli esperti, che hanno maturato un anno di servizio nelle scuole statali e hanno inoltre accumulato ulteriori 180 giorni di servizio, comunque prestato, anche in anni scolastici diversi, in discipline diverse e in ordine e grado di scuola statale diversi, hanno titolo ad essere inseriti in apposite graduatorie provinciali ai fini della immissione in ruolo. L'inclusione nelle graduatorie suddette è ammessa in una sola provincia, a scelta degli interessati.

Gli aspiranti che siano in possesso di più abilitazioni possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie di province diverse, fermo restando il limite di cui al comma precedente.

ART. 8.

Con la stessa procedura prevista dall'articolo 1, sono compilate, successivamente alla definizione delle graduatorie provinciali, graduatorie nazionali degli abilitati di cui all'articolo 7, ai fini della immissione in ruolo nelle province ove la corrispondente graduatoria risulti esaurita.

ART. 9.

Gli insegnanti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 7 sono nominati in ruolo dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie provinciali e nazionali previste dagli articoli 4 e 5.

ART. 10.

A partire dal primo concorso ordinario a cattedre bandito in data successiva alla entrata in vigore della presente legge, gli insegnanti in possesso di idoneità all'inse-

gnamento possono partecipare al concorso stesso sostenendo un colloquio, teso ad accertare il loro aggiornamento culturale e didattico. A tale prova è assegnato un punteggio stabilito con criteri fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Tale valutazione è sommata, ai fini della inclusione nelle graduatorie di merito, al punteggio acquisito in concorsi precedenti.

Il Ministro della pubblica istruzione è altresì delegato a modificare, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, la tabella di valutazione dei titoli prevedendo, oltre che per la prova suddetta, un congruo punteggio per il servizio d'insegnamento, di ruolo e non di ruolo, prestato nelle scuole statali.

ART. 11.

L'articolo 17 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è abrogato.

ART. 12.

Le dotazioni organiche aggiuntive, previste dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono elevate in modo da assicurare, in ogni provincia, organici aggiuntivi non superiori al 10 per cento.

ART. 13.

Ai concorsi a posti di direttore didattico nella scuola elementare e a posti di preside nelle scuole secondarie di I e di II grado, coloro che sono in possesso di idoneità conseguita in precedenti concorsi per le stesse qualifiche partecipano, a domanda, sostenendo solo un colloquio, teso ad accertare l'aggiornamento sulle tematiche inerenti la dirigenza scolastica.

Alla prova di cui al precedente comma è assegnato un punteggio i cui criteri sono fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del

Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Detto punteggio e i nuovi titoli acquisiti dopo l'ultima idoneità, vanno sommati, ai fini della graduatoria dei vincitori, al punteggio acquisito nel precedente concorso dello stesso tipo.

ART. 14.

I docenti che hanno maturato il biennio d'incarico di presidenza di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, al 9 settembre 1982 e hanno partecipato al concorso riservato indetto dallo stesso articolo di legge, collocandosi in posizione utile per la nomina in ruolo, sono immessi in ruolo con effetto giuridico dall'anno scolastico 1982-1983.

ART. 15.

I docenti che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso indetto per effetto dell'articolo 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 928, pur avendo maturato due anni di incarico di presidenza al 9 settembre 1982, non hanno partecipato al concorso indetto con decreto ministeriale del 22 maggio 1981, possono partecipare ad un concorso riservato per titoli, integrato da un colloquio, a posti di preside negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, da indire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I due anni di incarico di presidenza possono essere stati svolti anche in istituti e scuole di tipo diverso da quello per il quale il predetto personale ha i requisiti per concorrere.

ART. 16.

I docenti che, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai ruoli di preside di scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché nei licei artistici e istituti

d'arte, maturino due anni di servizio in qualità di preside incaricato, possono partecipare al concorso per i tipi di presidenza per i quali hanno prestato servizio, sostenendo le sole prove concorsuali orali.

Le commissioni giudicatrici formulano due distinte graduatorie, una per coloro che sostengono anche la prova scritta, l'altra per i docenti di cui al precedente comma.

I posti disponibili sono ripartiti nella misura del 50 per cento a ciascuna delle due graduatorie.

Ai fini della assegnazione di sede, le due graduatorie vengono unificate attribuendo agli inclusi nella prima graduatoria l'ordine corrispondente ai numeri dispari e agli altri l'ordine corrispondente ai numeri pari.

ART. 17.

Al personale non docente della carriera di concetto, nominato supplente annuale dai provveditori agli studi, negli anni scolastici 1981-1982 e seguenti, si applica, ai fini della loro immissione nei ruoli, il disposto dell'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte relativa all'esame-colloquio.

Per il restante personale si applica l'articolo 49 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

ART. 18.

Il personale di cui all'articolo 17 è immesso nei ruoli nell'ambito provinciale nel 50 per cento dei posti disponibili per i concorsi riservati ed ordinari, nell'ordine derivante dalla predisposizione di graduatorie formulate sulla base del punteggio conseguito nell'esame-colloquio, integrato dalla valutazione del servizio prestato secondo quanto previsto dall'ordinanza sul conferimento delle supplenze annuali e temporanee al personale non docente.

ART. 19.

Il personale non docente supplente annuale con nomina del provveditore agli studi ha precedenza nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui ha ottenuto la nomina, sulla base del posto occupato, per le carriere ausiliarie ed esecutive, nelle graduatorie provinciali formulate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Per la carriera di concetto tale precedenza è da riferirsi alle graduatorie previste nell'articolo 18.

ART. 20.

Il disposto dell'articolo 17, comma sesto, della legge 30 luglio 1973, n. 477, si applica anche al personale non docente avente titolo alla immissione nei ruoli. Per il suddetto personale la nomina ha decorrenza dalla data di inizio dell'anno scolastico.

ART. 21.

Il personale non docente non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio senza demerito, in qualifiche superiori a quelle per i ruoli per i quali i concorsi riservati sono stati indetti, è ammesso a partecipare ai concorsi suddetti per la carriera immediatamente inferiore.

ART. 22.

Con decorrenza dall'anno scolastico successivo a quello di prima applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19, nei termini perentori fissati con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, il personale interessato può chiedere, annualmente, l'inclusione in coda ad analoga graduatoria di altra provincia, previa cancellazione da quella di appartenenza.

ART. 23.

Il conferimento delle supplenze annuali e temporanee al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche, avviene mediante graduatorie permanenti, aggiornabili ad ogni biennio, sulla base di idoneità conseguita nei concorsi di accesso alle singole carriere e del servizio prestato.

Qualora dette graduatorie si esauriscano prima dell'espletamento del biennio, il loro aggiornamento è disposto anche prima della scadenza biennale.

La scadenza del biennio è fissata ad anni alterni rispetto a quello in cui sono indetti i concorsi di accesso ai ruoli dell'ex carriera di concetto.

In fase di aggiornamento sono inseriti i nuovi aspiranti in coda agli idonei di cui al primo comma e quelli provenienti da altre graduatorie; vengono depennati coloro che per rinuncia, per passaggio ad altra graduatoria, per nomina in ruolo o per qualsiasi altro motivo non abbiano più titolo a permanere nella graduatoria di appartenenza.

L'aggiornamento del punteggio avviene esclusivamente per la valutazione di nuovi titoli, non presentati alle scadenze precedenti, con la esclusione di ogni riesame di punteggi non più valutabili per la scadenza dei termini utili al ricorso o per decisione intervenuta o in sede amministrativa o giurisdizionale, non più impugnabile o passata in giudicato.

ART. 24.

I posti che si rendano disponibili entro il 31 marzo di ogni anno sono assegnati ai trasferimenti sia provinciali che interprovinciali.

I posti disponibili dopo tale data sono invece disponibili per intero per le nuove nomine in ruolo; il 50 per cento di essi è da destinare ai vincitori di concorso da espletare o in via di espletamento ed il restante 50 per cento agli aventi titolo

alla immissione nei ruoli, secondo l'ordine delle graduatorie dei supplenti annuali.

ART. 25.

Per la partecipazione ai concorsi riservati del personale non docente non si tiene conto del limite di età previsto dalle attuali disposizioni in materia.

Il limite suddetto non si applica, altresì, al personale docente risultato idoneo in precedenti concorsi ai fini dell'ammissione al colloquio di cui al precedente articolo 10.

ART. 26.

Per le assunzioni obbligatorie di cui al quinto ed al sesto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, non sono ammessi a subentrare proporzionalmente beneficiari di altre categorie protette, qualora non vi siano, nell'ambito delle aliquote destinate a ciascuna categoria, secondo il disposto dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, candidati aventi titoli alla riserva.

I posti così rimasti vacanti vanno ad aggiungersi a quelli da destinare ai vincitori dei concorsi, senza che vi sia accantonamento dei posti stessi.

Il disposto di cui ai commi precedenti si applica anche a quelle prove concorsuali per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata approvata la relativa graduatoria generale di merito.

ART. 27.

La percentuale tra le varie categorie di riservatari, di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, viene determinata in sede nazionale, tenendo conto della consistenza di ogni realtà provinciale.

Tale determinazione non può in alcun caso superare globalmente le aliquote previste dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482.